



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO SAVONA

ORDINANZA N. 65/2016

Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Savona,

gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174. 1231 del Codice della navigazione e gli articoli 27,

28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione, la Legge n. 172 in data 08.02.2003, il Decreto Legislativo n. 171 in data 18.07.2005 recante il Codice della Nautica da Diporto

nonché il relativo Decreto Ministeriale attuativo 29 luglio 2008, n. 146.

VISTA: la Legge Regionale 28 aprile 1999 n. 13 " Disciplina delle funzioni in materia di difesa della

costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e

costiero, demanio marittimo e porti" è successive integrazioni e modifiche;

VISTO: il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152– Testo Unico Ambiente – Norme in materia

ambientale – e successive modifiche e integrazioni.

VISTO: il dispaccio n. 34660 del 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitaneria di

Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra Autorità Marittima e enti locali territoriali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni

concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento.

VISTE: le circolari prot. n° 5171242 – A.2.50 in data 7 maggio 1994 n° 5171080 – A.2.50 datat

le circolari prot. n° 5171242 – A.2.50 in data 7 maggio 1994 n° 5171080 – A.2.50 datata 10 aprile 1995 e 82/022468 del 03/04/2002 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, aventi per oggetto "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla

balneazione".

VISTA: la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 66/2012 in data 26.04.2012 come modificata

dall'Ordinanza n. 54/2013 in data 24.04.2013;

VISTO: il "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di

Savona" approvato con decreto di questa Autorità Marittima n.12/2010 in data 20.05.2010;

RAVVISATA: la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti

nonché degli utenti degli arenili in genere posti in capo a questa Amministrazione

Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo .

VISTI: gli esiti della riunione tenutasi presso la Capitaneria di Porto di Savona in data 20.01.2016 in

ordine alla possibilità di installare, in via sperimentale, un sistema di segnalamento della zona di mare riservata alla balneazione alternativo a quello previsto dall'art. 2.1

dell'Ordinanza 66/2012.

VISTO: il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva regionale per la pesca nella

riunione del 17.02.2016 .

VISTA: la nota n. 15447 in data 22.04.2016 con la quale il Comune di Finale Ligure ha chiesto alla

Regione Liguria – Settore Ecosistema Costiero – il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 per il posizionamento dei gavitelli di segnalazione della

zona destinata prioritariamente alla balneazione .

CONSIDERATO che il sistema alternativo individuato, attraverso l'impiego di gavitelli di maggiori dimensioni

rispetto a quelli tradizionalmente utilizzati per il medesimo scopo, garantisce una visibilità adeguata del limite delle acque riservate alla balneazione sia da terra che da mare

incrementando il livello complessivo di sicurezza della balneazione;

CONSIDERATO che il sistema di segnalazione di che trattasi garantisce la delimitazione della zona di mare

riservata alla balneazione anche negli specchi acquei antistanti le spiagge libere (generalmente non coperti da segnalazione), incrementando sensibilmente, in tal modo, i

parametri di sicurezza complessiva per i bagnanti fruitori;

A

TENUTO CONTO che tale criterio di segnalamento della zona riservata prioritariamente alla balneazione, non risulta maggiormente gravoso, rispetto a quello previsto dall'Ordinanza n. 66/2012 come modificata, in relazione allo svolgimento delle attività di pesca professionale che ivi si svolgono;

RAVVISATA nel litorale in questione - sia per la particolare orografia (linearità) della costa che per la regolarità dei fondali - la speciale adattabilità di accorgimenti dedicabili, molto più idonei a conferire una continuativa stabilità dei "corpi morti" (e quindi dei sovrastanti gavitelli), anche a fronte di quelle maggiori intemperie che comunque, anche d'estate, con una certa frequenza si verificano dal I e II quadrante;

considerato, altresì, che , i requisiti ottenibili di regolarità (estrema precisione del posizionamento) rispetto alla linea di costa, stabilità del gavitello, estrema visibilità dello stesso (visto che viene imposto l'utilizzo per tutti della stessa dimensione) e uniformità assoluta che ne discende, conferiscono altresì al sistema i seguenti vantaggi:

- indiscutibile visione da lontano da parte delle imbarcazioni e natanti che devono mantenersi fuori dalle acque sicure per la balneazione,
- assenza di promiscuità di navigazione e balneazione nella zona limite dei 200 metri dalla costa, grazie alla certezza della linea di separazione ed all'evidenza dei gavitelli (uniformi anche in riferimento alla medesima tonalità di colore rosso),
- certezza per gli stessi bagnanti che, quando nuotano, anche da lontano possono ben vedere un gavitello emergente 60 centimetri,
- maggiore visibilità e , quindi, indirettamente, maggiore compatibilità con la pesca notturna con attrezzi da posta, che grazie alle significative dimensioni del segnalamento, agevola i pescatori a scansare gavitello e "corpo morto", evitando, così di incocciare quest'ultimo con le reti/altri attrezzi,
- l'opportunità ultima di soddisfare per la prima volta, con l'apposito sistemi di gavitelli cui partecipa anche il Comune di Finale, la delimitazione delle acque di balneazione sicura nei vari tratti di spiagge libere non attrezzate ricadenti nel finalese, come noto frequentate intensamente da quei bagnanti meno abbienti.

ORDINA

Articolo 1

Negli specchi acquei antistanti il litorale del Comune di Finale Ligure, in via sperimentale ed in deroga a quanto previsto dall'art. 2.1 dell'Ordinanza 22/2012 come modificata dall'Ordinanza n. 54/2013 in data 24.04.2013, citata in premessa, il limite delle acque sicure per la balneazione (200 m dalle spiagge e 100m dalle scogliere) potrà essere segnalato, mediante il posizionamento di gavitelli posti alla distanza di 100 m gli uni dagli altri, secondo le modalità individuate dagli articoli successivi.

Articolo 2

I gavitelli, di colore rosso, dovranno essere ancorati sul fondo a "corpi morti" che potranno permanere, unitamente agli appigli di recupero (catena – golfari e boetta) , sul fondale al termine della stagione balneare affinché possano essere riutilizzati (qualora il sistema sia giudicato soddisfacente) nella stagione successiva.

I medesimi gavitelli dovranno essere numerati progressivamente procedendo da levante verso ponente.

I "corpi morti" dovranno essere tali da non presentare sporgenze, appigli, protuberanze che possano compromettere l'impiego di attrezzi da pesca che venissero posizionati nelle immediate vicinanze .

Il sistema di segnalamento in questione sarà attuato senza soluzione di continuità per tutto il tratto di mare antistante il territorio comunale di Finale Ligure, fatta eccezione:

- per il tratto di spiaggia immediatamente a levante del porto turistico, dove i gavitelli dovranno essere posizionati in maniera tale da non arrecare ostacolo all'ingresso del porto e quindi, parimenti agli anni scorsi, ad una distanza dalla riva di ml. 60 e per delimitare la zona destinata alla balneazione;
- per gli specchi acquei limitrofi al promontorio di Punta Crena, dove, attesa la particolare conformazione della linea di costa, il posizionamento dei segnalamenti di che trattasi dovrà avvenire a seguito di verifica delle condizioni orografiche dell'area e su indicazioni specifiche del locale Ufficio Marittimo; l'esito dovrà essere comunicato alla Capitaneria di Porto di Savona.



La tipologia di gavitelli di cui all'art. 1 che saranno utilizzati, nonché il relativo progetto di installazione, dovranno essere preventivamente visionati dalla Capitaneria di Porto di Savona. La parte emersa di ciascuno gavitello non potrà essere inferiore a 60 cm.

Articolo 3

Il presente sistema sperimentale di segnalamento dovrà essere posizionato e integralmente attivato entro il 02.06.2016 e permanere sino al termine della stagione balneare alla conclusione della quale dovrà essere rimosso fatti salvi gli elementi di cui al comma 1 del precedente art. 2.

Nel periodo compreso tra il 01.05.2016 e il 01.06. 2016, il limite delle acque riservate alla balneazione potrà essere segnalato, eccezionalmente, sia secondo le modalità previste dall'Ordinanza 22/2012 come modificata sia attraverso l'impiego di gavitelli "tradizionali" posti a 100 m gli uni dagli altri nei medesimi punti ove verranno posizionati i nuovi gavitelli facenti parte del sistema di cui all'art.2 nelle more della completa implementazione della segnalazione sperimentale.

Articolo 4

L'eventuale perdita di uno o più gavitelli nel corso della stagione balneare (come definita dalla citata Ordinanza 22/2012) dovrà essere comunicata con immediatezza alla Capitaneria di Porto di Savona e al soggetto tecnico installatore il quale, entro 48 ore, dovrà procedere al riposizionamento. La responsabilità di segnalazione e comunicazione di ripristino resta, così come previsto dall'Ordinanza 22/2012, in capo ai concessionari frontisti (a tal fine il consorzio tra stabilimenti balneari e Comune dovrà inviare alla Capitaneria di Porto di Savona una cartografia riportante il punto di posizionamento dei gavitelli numerati e le relative strutture balneari/spiagge libere frontiste).

Per il posizionamento dei suddetti gavitelli e "corpi morti", è comunque fatta salva la necessità di ottenere ogni eventuale ulteriore atto di assenso da parte delle Amministrazioni alle quali la Legge demanda specifica competenza in materia.

In particolare dovranno essere comunicati, con congruo anticipo, alla Capitaneria di Porto di Savona, le modalità e i tempi di posizionamento dei gavitelli e dei relativi "corpi morti" in maniera tale da permettere di disciplinare le attività di che trattasi al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle stesse e degli altri contestuali usi del mare.

Articolo 5

Il consorzio tra stabilimenti balneari dovrà fornire ai pescatori professionisti locali (con i quali si è avuto un incontro il 20.01.2016 ed hanno condiviso l'iniziativa qui regolata) il grigliato di coordinate di posizionamento GPS di ogni singolo "corpo morto" ed il rispettivo riferimento frontista a terra, nonché il numero identificativo, di cui al precedente art. 2, del relativo gavitello, in modo da dare certezza sull'esatta presenza sul fondale sottostante del predetto "corpo morto"; evitando, così, conflittualità fra impiego notturno degli attrezzi da posta e stabilità/visibilità diurna dei relativi gavitelli rivolte alla sicurezza della balneazione.

Articolo 6

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari del litorale di Finale Ligure in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore il 01.05.2016.

Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza è punito ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato e fatte salve le eventuali responsabilità derivanti dall'illecito comportamento.

Il presente provvedimento abroga l'ordinanza n. 99/2004 in data 30.07.2004 nonché ogni altro atto emanato dalla Capitaneria di Porto di Savona confliggente.

Il presente atto verrà pubblicato sul sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Porto di Savona: www.savona.guardiacostiera.it nonché agli albi dei comuni rivieraschi e degli Uffici minori della Guardia Costiera.

Savona, 29.04.2016

IL COMANDANTE C.V.(CP) Vincenzo VITALI

pagina 3 di 3